Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 25 del 09 giugno 2003

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1560 - Area Generale di Coordinamento Istr.ne - Educazione - Form.ne Prof.le Polt.ca Giov.le del Forum Reg. Gioventù O.R.M.E.L. **- Indirizzi in materia di anagrafe regionale del lavoro e servizi per l'impiego.**

omissis

PREMESSO

- che la Regione con delibera della Giunta regionale n. 1835 del 4 maggio 2001 ha approvato il documento recante "Semplificazione dette procedure di collocamento e dispositivi di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro" e ha disposto di adottare e attuare nei Centri per l'impiego detta Campania, a partire dal 1° gennaio 2002, gli adempimenti amministrativi relativi atte procedure di collocamento e all'attuazione dei dispositivi di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro previsti dal DPR 442/2000 e dal Dlgs 181/2000;

- che con delibera della Commissione Regionale per il Lavoro n.13 del 25 ottobre 2001 sono state disciplinate le modalità di avvio del Sistema Informativo Regionale e di applicazione delle nuove procedure di collocamento;

- che con riferimento agli atti di recepimento del Dlgs 297/2002 è stata adottata la delibera detta Commissione Regionale per il lavoro n.18 del 24 marzo 2003, contenente indicazioni urgenti per l'applicazione di alcune disposizioni;

- che la Regione ha in preparazione un regolamento attualmente all'esame detta Commissione Regionale per il lavoro e del Comitato Istituzionale Regionale, per la predisposizione del quale ha lavorato una sottocommissione del Comitato Istituzionale Regionale appositamente costituita;

- che in sede di Coordinamento Tecnico dette Regione e PA Lavoro e Formazione professionale è stata predisposto, da un gruppo tecnico delle regioni appositamente costituito, un documento in ordine al Decreto Legislativo 297/2002 (coordinato dalla Regione Liguria) e all'integrazione del D.LGS 297/2002 con la L. 68/1999 (coordinato dalla Regione Emilia-Romagna), allegato e parte integrante della presente delibera;

RITENUTO

- che per la potestà legislativa che ad essa compete ai sensi dell'art.117 della Costituzione, la Regione, nel quadro degli indirizzi generati dello Stato, programma e coordina le politiche attive del lavoro e il sistema regionale dei servizi all'impiego;

- che gli indirizzi che vengono di seguito forniti convergono con le linee guida del Piano nazionale per l'occupazione, con gli obiettivi di realizzazione quantitativi e gli standard qualitativi di funzionamento indicati nel Masterplan regionale dei servizi per l'impiego e con le scelte effettuate dalla Regione Campania nell'ambito del Piano Operativo Regionale per l'utilizzo dei fondi strutturati dell'Unione Europea per gli anni 2000-2006.

- che le indicazioni convergenti delle Regioni già espresse nel documento del Coordinamento Tecnico dette Regioni e PA Lavoro e Formazione professionale, salvo diverse disposizioni di carattere nazionale che potranno scaturire dal confronto in atto con il Ministero del Lavoro e dette Politiche Sociali e da successivi accordi in sede di Conferenza Unificata, in quanto condivise e necessarie a garantire L'unitarietà di regolazione su materie che interessano il territorio nazionale e i rapporti tra le regioni e tra queste e la PA, debbano essere assunte come riferimento nell'adozione delle disposizioni indicate netta presente delibera;

CONSIDERATO

- che le materie oggetto di regolamentazione riguardano funzioni considerate prioritarie per la gestione della politica del lavoro regionale e intervengono su questioni quali gli accessi alle politiche del lavoro e agli aiuti all'occupazione il cui impatto nella realtà sociale ed economica detta Regione Campania assume un particolare rilievo a fronte dette forti tensioni del mercato del lavoro.

- che gli indirizzi che vengono di seguito forniti contribuiscono a ridurre le criticità e i disagi che la situazione di squilibrio del mercato del lavoro produce e a determinare un progressivo miglioramento del funzionamento del sistema dei servizi all'impiego, che sia coerente con gli obiettivi di efficienza e con i criteri di trasparenza ed equità che la Giunta regionale ritiene di dovere adottare nella gestione delle misure di politica attiva del lavoro;

VISTI

- la Legge Regionale 14/98 che ai sensi del Dlgs 469/1997 recepisce e disciplina le funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni assegnando atta Regione le funzioni di indirizzo in materia di lavoro e atte province le funzioni amministrative e di gestione delle procedure di collocamento e dei servizi all'impiego

- l'accordo sancito il 16 dicembre 1999 in sede di Conferenza Unificata sugli standard minimi dei servizi per l'impiego

- il Decreto Legislativo 21 aprite 2000 n. 181 recante "Disposizioni in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999 n. 144";

- il D.P.R. 7 luglio 2000 n. 442, recante "norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori" ai sensi dell'art. 20 comma 8 detta legge 15 marzo 1997 n. 59

- la Deliberazione detta Giunta regionale 4 maggio 2001, n. 1835, recante disposizioni su "Applicazione nei Centri per t'impiego dei provvedimenti per la, semplificazione dette procedure di collocamento e dei dispositivi per il sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro";

- la Delibera di Commissione Regionale per il Lavoro n. 13/2001 che definisce, tra l'altro, le modalità di costituzione e di trattamento informatico dell'elenco anagrafico dei lavoratori

- Il Masterplan sui servizi per t'impiego predisposto dalla Regione Campania attraverso l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sul quale hanno espresso parere favorevole gli organismi di cui agli artt 4 e 5 della L.R. 14/98;

- il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprite 2000, n. 181, recante "norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144";

- la Legge 14 febbraio 2003 n. 30 recante "Delega ai. governo in materia di servizi per l'impiego e mercato del lavoro"

- la Delibera di Commissione Regionale per il Lavoro n. 18/2003

- Il documento del Coordinamento Tecnico dette Regioni e PA Lavoro e Formazione Professionale in ordine al Decreto Legislativo 297/2002 e all'integrazione del D.LGS 297/2002 con la L. 68/1999

CONSIDERATA

la necessità di assicurare con atti di indi rizzo e principi generati l'adozione dette disposizioni di propria competenza di cui ai. d.lgs 297/2002 coerente con le azioni di sistema e gli interventi in atto di politica del lavoro regionale;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di disporre che con apposito regolamento da emanare con Delibera di Giunta Regionale, previo parere obbligatorio degli organismi di cui agli art. 4 e 5 della Legge Regionale 14/98, siano disciplinate le materie di cui al Dlgs 297/2002 di competenza normativa regionale, in coerenza con quanto definito con delibera di giunta regionale n. 1835 del 4 maggio 2001 e con quanto pianificato nel Masterplan regionale dei servizi per l'impiego e comunque attenendosi al principi e indirizzi di seguito indicati:

a) il regolamento disciplinerà, in base alta legislazione nazionale e regionale, le modalità di conduzione dell'anagrafe regionale del lavoro con riguardo atte tipologie di informazioni in essa contenute, alla titolarità al trattamento dei dati, alla trasmissione e diffusione dei dati, ai criteri di inserimento e gestione delle informazioni; l'anagrafe dovrà contenere l'elenco anagrafico dei lavoratori di cui all'art. 4, D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, adottato in Campania dal 1° gennaio 2001 ai sensi detta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1835 del 4 maggio 2001 e detta Delibera della Commissione Regionale per il lavoro n. 13/2001. L'anagrafe dovrà costituire la componente di base del Sil regionale per la gestione delle funzioni di ufficio e dei servizi al pubblico che caratterizzano l'operatività dei Centri per l'impiego;

b) il regolamento dovrà definire le categorie dei destinatari dei servizi minimi che i centri per l'impiego forniranno tenendo conto che tali servizi sono finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a prevenire e ridurre la disoccupazione e hanno come riferimento le categorie e condizioni identificate negli obiettivi detta politica del lavoro regionale in coerenza con la normativa

nazionale e comunitaria in materia. In particolare sono individuate come destinatarie dette politiche del lavoro in ambito regionale le persone inserite in anagrafe regionale del lavoro che siano in stato di disoccupazione ai sensi del dlgs 181/2000 e smi, ovvero non occupate e nelle condizioni indicate all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), d), e), f), del Dlgs 181/2000 e s.m.i.; ovvero nelle condizioni di "lavoratori svantaggiati" di cui alla lettera f) art. 2 Regolamento CE 2204/2002;

c) il regolamento disciplinerà criteri e modalità di verifica detta sussistenza dette condizioni che danno titolo ad essere destinatarie delle politiche. I Centri realizzeranno tali verifiche con modalità organizzative individuate dalle Province, previa approvazione degli organismi di cui agli art. 4 e 5 della LR 14/98. Tali modalità dovranno prevedere controlli a campione, nonché verifiche e controlli sistematici sui candidati prescelti in tutte te procedure di selezione o di avvio a selezione e sui lavoratori segnalati come assunti con dispositivi di incentivo o aiuto che prevedano finanziamenti pubblici e siano destinati a specifiche categorie o condizioni obiettivo della politica del lavoro;

d) i servizi minimi di cui al Dlgs 181/2000 e smi, forniti dai centri per t'impiego, saranno definiti e organizzati con modalità compatibili con il corretto adempimento delle funzioni di base e secondo gli standard minimi di prestazioni definiti dal Masterplan regionale dei servizi per l'impiego, in base all'accordo stipulato in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 1999;

e) il Regolamento assicurerà il rispetto del principio secondo il quale, al fine di assicurare che siano offerti a tutte le persone destinatarie i servizi e le opportunità minime di cui al Dlgs 181/2000 e smi, i Centri per l'impiego effettuano ogni azione di selezione riferita alle richieste ad essi pervenute, ovvero atte opportunità di inserimento lavorativo o formativo che si rendano disponibili, adottando sempre procedure aperte, che prevedano la richiesta di partecipazione alla selezione da parte dell'utente e informando sempre pubblicamente sulle modalità, i criteri e lo svolgimento dette procedure stesse e sull'esito dette relative selezioni;

f) il Regolamento assicurerà, inoltre, il rispetto del principio secondo cui, al fine di assicurare l'afflusso ai centri per l'impiego del maggior numero di opportunità, le amministrazioni pubbliche titolari e i soggetti, pubblici o privati, beneficiari o attuatori di interventi di politica attiva del lavoro o di aiuto all'occupazione finanziati con fondi pubblici che ricadano nell'ambito del territorio regionale, qualora per la realizzazione dei suddetti interventi prevedano, o debbano attuare procedure selettive di individuazione dei destinatari finali, sono tenuti a informare i Centri per l'impiego territorialmente competenti sulle previste operazioni di selezione e a trasmettere agli stessi la documentazione necessaria alla pubblicizzazione e alla eventuale ricezione delle candidature. Analoghe disposizioni che assicurino trasparenza, pubblicizzazione e accesso aperto alle selezioni, andranno previste e adottate, secondo le modalità concordate con il richiedente, nei casi in cui il Centro per l'impiego riceva la richiesta di selezione o preselezione di un datore dì lavoro;

g) lo stato di disoccupazione è riconosciuto ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 181/2000 e smi in accordo con quanto già disposto con atti deliberativi della Regione e detta Commissione Regionale per il Lavoro, tenendo conto dei criteri di equità tra i lavoratori e dei criteri di maggior favore da assicurare netta fase di transizione per te situazioni di sospensione o perdita detto stato di disoccupazione interessate dai cambiamenti detta normativa;

h) ai sensi dell'art. 1 bis del Dlgs 297/2002 sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, comprese le liste di collocamento previste dall'art. 16 legge 56/87 e successive modifiche e integrazioni. Restano vigenti le norme relative all'assunzione per qualifiche basse nella pubblica amministrazione di cui al D.lgs. 165/2001 e all'art.16 detta legge 56/87, da attuare con modalità adeguate alla nuova normativa vigente in materia di anagrafe del lavoro;

- di disporre che il regolamento sia adottato entro 30 giorni dalla pubblicazione detta presente delibera sul BURC e che nelle more della adozione le disposizioni e ì principi contenuti nella presente delibera trovino immediata applicazione con modalità coerenti con quanto già definito in materia di gestione dell'elenco anagrafico dei lavoratori e dei dispositivi di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di competenza dei centri per l'impiego con la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 maggio 2001 n. 1835 allegato A e con quanto disposto con le Delibere di Commissione Regionale per il Lavoro n. 18/2003;

- di disporre che la Regione si riservi di definire con atti deliberativi, e previe le necessarie consultazioni con gli organismi di cui agli art.4 e 5 della Legge Regionale 14/98, ulteriori indirizzi normativi e disposizioni sulle materie relative alle leggi abrogate dal Dlgs.297/2002, con particolare riferimento alte specificità dei settori in cui vigevano procedimenti di collocamento speciali e alle azioni

da destinare, con dispositivi legati agli incentivi e aiuti alte assunzioni, alla promozione dell'inserimento lavorativo delle fasce maggiormente escluse dal mercato del lavoro.

- di trasmettere il presente atto all'Area Generale di Coordinamento Istruzione Formazione, lavoro, Politiche Giovanili, Settore Ormel-Politiche del lavoro, all'Agenzia detta Campania per il lavoro, al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino